La Legge n. 57/01: una legge distonica

Vicenza! finalmente Vicenza!
Dopo tanto peregrinare su e giù per lo Stivale, tra un convegno e l'altro, ricevere il graditissimo invito di Ugo dal Lago a relatore di questo convegno vicentino, peraltro su un argomento attualissimo ed ancora non dibattuto appieno, mi ha riempito di gioia. E' stato come tornare a casa dopo tanto tempo!
Scusandomi per la digressione - ma al cuore non si comanda - ed addentrandomi nella tematica in esame, la mia attenzione si sofferma dapprima sullo stesso titolo del convegno: "La tutela risarcitoria nella legge n. 57/01". E' un titolo sotto certi aspetti provocatorio, in quanto, esaminando l'intero corpo della normativa, l'interrogativo sorge spontaneo: si può parlare di tutela risarcitoria vera e propria?
Mi sovviene, spontaneo, il ricordo di un Uomo meraviglioso, oltre che insigne Giurista, che nel corso del convegno del 1997, qui a Vicenza, intervenendo con il noto acume e con particolare lungimiranza, fustigando l'allora silente legislatore, lo invitava a persistere nella sua (all'epoca) più che decennale quiescenza; mi riferisco al compianto Prof. Alberto Trabucchi, il quale, scendendo nell'agone di un aspro dibattito tra dottrina e giurisprudenza, in tema di danno biologico, era consapevole che, se il legislatore avesse promulgato una legge in materia, certamente avrebbe creato sperequazioni, imprecisioni, ubbie.
Ricordo che il Professore citò le Istitutiones di Gaio e precisamente la nota affermazione "Liberum corpus nullam recepit aestimationem" . In effetti, la persona umana non è un bene di comune valutazione. Tutti i valori che la investono ne fanno una "inaestimabilis res", perché non può essere giudicata e valutata un bene qualsiasi, ma deve essere vista, oltre che per un'eventuale pretesa ad una riparazione corporea, come un mondo e come una storia.
L'esigenza di trovare un adeguato parametro risarcitorio è stata da sempre avvertita dai giuristi e dagli operatori del settore, ma mai come in questi ultimi decenni.
La sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale stravolse l'universo risarcitorio del danno alla persona, apportando una. vera e propria rivoluzione culturale, sostanziale e giuridica, con la istituzione di una figura nuova, il c.d. "danno biologico o alla salute". In Italia, appunto, l'istituto del danno alla salute viene introdotto nel 1986, con la citata sentenza della Corte Costituzionale che, peraltro, delinea tre grandi voci di danno: il danno biologico, quello patrimoniale e quello morale. Di recente, la materia si è andata arricchendo di nuovi orizzonti ed istituti, si pensi a tutte le tematiche dottrinarie e giurisprudenziali in tema di danno psichico e soprattutto di danno esistenziale, tematiche che sono discendenti dirette della citata sentenza della Corte Costituzionale. Sebbene la sentenza n. 184/86 non coniasse esplicitamente il termine "danno biologico", la nascita dell'istituto fa giustamente riferimento alla stessa.
In assenza di una legge in materia, in tema di risarcimento dei danni alla persona, si è versato fino alla promulgazione della L. 57/01 in quella situazione che Francesco Donato Busnelli definì "di ingiustizia da anarchia del dopo principio", laddove per "principio" si intendeva appunto il più volte citato dettato costituzionale. Ai giuristi appariva infatti strano che una materia così complessa dovesse essere risolta senza l'intervento del legislatore il quale, tutte le volte che si era cimentato, aveva "fatto puntualmente fiasco". Si pensi alla legge n. 291/1992, approvata da entrambi i rami del Parlamento e poi non promulgata dal Presidente Cossiga, che la "picconò" ritenendola inadeguata. Ovvero, al D.L. 28.3.2000 n. 70, poi non convertito in legge nella sua interezza e letteralmente

"impallinato" dai franchi tiratori di quella legislatura dopo che i Tribunali di Firenze e di Genova sollevarono l'eccezione di incostituzionalità della norma, per violazione degli 3 e 32 Cost. Il decreto individuava due fasce per la liquidazione del danno biologico prevedendo una liquidazione di L. 800.000 per ogni punto percentuale di invalidità permanente per lesioni sino al 5% ed un importo di L. 1.500.000 per ogni punto percentuale di invalidità permanente per lesioni comprese tra il 6 ed il 9%. Caduto il decreto, tutto ritornò come prima, nel pieno disordine liquidativo.

Si giunge così al marzo 2001 ed alla legge n. 57/2001 che, indubbiamente, ha inciso in modo significativo sulla disciplina della responsabilità civile ma che è stata promulgata da un legislatore ormai alla fine del suo mandato, con l'obiettivo unico di garantire una maggiore trasparenza alle esigenze di mercato. Sin da una lettura superficiale della normativa si nota che la stessa è stata confezionata in tutta fretta, ponendo mente locale non ad una vera e propria catalogazione del danno biologico e del suo risarcimento, ma, solo ed esclusivamente ad esigenze di mercato. Non a caso il titolo della stessa reca "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ". Tant'è che il legislatore tratta di riflesso, quasi incidenter tantum, il complesso e poliedrico discorso del danno biologico ed in particolar modo della sua valutazione.

La parte più importante della legge è sicuramente la nuova disciplina sul risarcimento delle micropermanenti, vale a dire di quelle lesioni che residuano postumi permanenti sino al 9%. Da qualche parte si è sentita qualificare la riforma quale "storica", ma obiettivamente, oltre alla circostanza che per la prima volta viene data la definizione giuridica di danno biologico e vengono fissati rigidi criteri precostituiti per la sua liquidazione (L. 1.200.000 a punto variabile, da ridursi con il crescere dell'età del soggetto leso in ragione dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno e da maggiorarsi con il crescere del grado di invalidità in funzione di una specifica tabella - quella A - allegata alla legge, oltre L. 70.000/giorno per l'ITT), soddisfacendo tutto sommato l'esigenza etica di contenere i risarcimenti per le micropermanenti, che tanto spesso sono irreali quanto gravi per l'economia sociale, non si colgono, in tema squisitamente dottrinario, tutti i preziosi suggerimenti che la ricca dottrina e la copiosa giurisprudenza hanno generosamente offerto in tre lustri di dibattito.

In realtà, la legge appare in molti punti contraddittoria, contorta e di difficili interpretazione e applicazione, rivelandosi uno strumento semplicistico, rozzo e illusorio, completamente disgiunto dalla realtà. Una legge che fa pendant con la superficialità del legislatore che non soddisfa né gli interessi delle compagnie assicurative, né quelli degli utenti.

Parlavo di titolo provocatorio e di inaestimabilis res. Questa legge tutela il soggetto lesionato concedendogli il sollievo di un adeguato risarcimento?

La mia risposta è no.

Potrei dilungarmi, ma non è certo la sede appropriata, nell'elencare tutta la serie delle distonie riscontrate, ma anche perché il tempo è tiranno, mi limito solo ad enunciarne qualcuna.

- La legge prevede una possibilità (art. 5, comma IV) di un risarcimento ulteriore alla stregua delle condizioni soggettive del danneggiato. Ma non fornisce alcuna indicazione sperando che de iure condendo le sentenze che verranno dei Giudici più accorti alla sostanza delle cose vi pongano rimedio. E' stato questo un tentativo del legislatore, tanto confuso quanto inconcludente, di voler rendere soggettivo il risarcimento, svincolandolo da quel rigore iconoclastico che ha partorito un risarcimento del danno biologico amorfo ed uniforme. Il risarcimento, infatti, non può prescindere dal contemplare un coefficiente di personalizzazione, magari non predominante, ma certamente decisivo. Coefficiente non

necessariamente migliorativo ma che permetta una valutazione da caso a caso, sceverando compiutamente la singola fattispecie. Il risultato è stato che s'è aggiunta confusione a confusione, prestando il fianco ad ipotesi di incostituzionalità e, soprattutto a sperequazioni . Si spera solo che non accada, come purtroppo spesso è accaduto nell'ultimo lustro prima della promulgazione della legge in esame, che quei giudici più accorti debbano intervenire, in secondo grado, a "correggere" sentenze come quella emessa da un Giudice di Pace di una città del Nord che liquidò ad una giovane donna di 19 anni ben 23.472.000 per due soli punti di invalidità, con una liquidazione di L.6.861.000 a punto e ben 7.800.000 per danno morale. In quel caso il Giudice di d'Appello ridusse a L.1.072.000 a punto e a L.1.500.000 di morale complessivo quel danno, riportando il tutto nell'alveo della Giustizia e del buon senso. Questa fu una delle tante "eccentriche" sentenze di Giudici di Pace poste a base di un convegno organizzato dalla Scuola Pisana Melchiorre Gioia qualche anno addietro, dal titolo suggestivo: "De minimis curat praetor" e dal sottotitolo ancora più sottile "I risarcimenti delle micropermanenti: moralmente necessari - necessariamente immorali?"

- La legge diviene particolarmente distonica allorquando la si confronta con il D.L. 38/00, la c.d. riforma INAIL che anche qui rimanda, in tema di indennizzo, ad una tabella approvata con colposo ritardo il 12.7.00, anziché nel termine del 5.5.00, previsto dall'art. 13, comma 3. La legge è stata portata a termine in modo scollegato ed avulso dal progetto mirante a disciplinare unitariamente il danno biologico sia in sede INAIL sia in sede di responsabilità civile. L'unica distonia non emersa è quella del punto variabile. Tutto il resto è chiaramente distonico. In sede INAIL il danno biologico non è indennizzato se inferiore al 6%, quindi la micropermanente è tale sino al 5% (nella legge n. 57/01 è fino al 9%) mentre dal 6 al 15% le invalidità sono indennizzate in forma di capitale e liquidate col sistema del punto variabile; le invalidità gravi sono quelle a partire dal 16%. Il combinato disposto delle due leggi non solo non elimina ma addirittura favorisce il rischio di conflitto tra sistema dell'assicurazione INAIL e responsabilità civile, facendo emergere il c.d. danno differenziale, cioè quel danno non risarcito dall'assicurazione pubblica, ma di fatto patito e risarcibile sul piano strettamente giuridico.

* * *

In conclusione, tutta l'attività di studio e ricerca di Dottrina e Giurisprudenza fin qui lunga e travagliata, è tutt'altro che conclusa in tema di valutazione del danno biologico. More solito, l'intervento del legislatore ha aperto un dibattito che diviene più aspro e tutto sommato più interessante.

Venti secoli dopo, troveranno finalmente dottrina e giurisprudenza una risposta concorde all'esigenza Gaiana di garantire un giusto risarcimento per l'inaestimabilis res?

Vicenza, 30 novembre 2001

Avv. Paolo Vinci